



COMUNE DI  
**SONICO**

Provincia di Brescia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO:** Promozione azioni a sostegno della revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1.	PASQUINI GIAN BATTISTA	SI	NO
2.	FONTANA ANTONIO - PRESIDENTE	SI	NO
3.	FANETTI MARCO	SI	NO
4.	POLETTI MARUSKA	SI	NO
5.	FIOLETTI LUCA	SI	NO
6.	GELMI MIRKO DOMINIQUE	SI	NO
7.	FRANZONI GIOVANNI	NO	SI
8.	MOTTINELLI ANTONELLA CHIARA	SI	NO
9.	BENETOLLO PIERANGELO	SI	NO
10.	FANETTI PAOLO DOMENICO STEFANO	SI	NO
11.	MOTTINELLI UGO	NO	SI
	<b>TOTALI</b>	<b>09</b>	<b>02</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Daniela, individuata con Decreto Sindacale n. 07/2026 del 23/02/2026, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cons. Fontana Antonio, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **09 dell'Ordine del Giorno**.

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28 APRILE 2026**

### **OGGETTO: Promozione azioni a sostegno della revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.**

---

Il **Presidente Antonio Fontana** introduce il presente argomento all'ordine del giorno.

Lascia quindi la parola al **Sindaco** il quale illustra i dettagli della proposta pervenuta dall'Associazione Coldiretti. Nessuna osservazione viene sollevata.

Dopodiché,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

**VISTO**, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

**VISTI** gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

**CONSIDERATO** che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

**PRESO ATTO** che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

**VALUTATO** che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

**RICONOSCIUTO** che coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

**RICONOSCIUTO** che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

**PRESO ATTO** che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

**PRESO ATTO**, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

**PRESO ATTO** che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, 1° comma;

**VISTO** il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non vi sono pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili di area, trattandosi di delibera di indirizzo;

**CON VOTI** favorevoli n. 09, contrari n. == e astenuti n. == espressi nei modi di legge dai n. 09 Consiglieri presenti;

## **D E L I B E R A**

**1** - per le argomentazioni sopra esposte, **DI IMPEGNARE** il Sindaco affinché:

- si attivi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) Lombardia perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;
- intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;
- solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Fontana Antonio

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

---

---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12 maggio 2026 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi ai sensi di legge.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li 12 maggio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 12 maggio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Lorenzi Daniela)